Prot. 0061179 Decreti Rettorali e Direttoriali N. 744/2020 del 16/03/2020 [UOR 500110 Cl. VI/3]

UNIVERSITÀ
DI PARMA

REP. DRD n._____/2020

PROT._____

IL RETTORE

vista la Legge n. 240 del 31.12.2010;

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con DRD n. 1506 del 26.06.2019, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 20.07.2019 ed entrato in vigore in data 1 gennaio 2020, ed in particolare disposizione dell'art. 40 comma 1 ai sensi della quale i regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei Centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

visto il D.R. 23/2020 dell'8 gennaio 2020 con il quale, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni statutarie, è stato emanato il nuovo "Regolamento Quadro per il funzionamento dei Dipartimenti ai sensi dell'art. 21, comma 21 e 24, Statuto di Ateneo";

vista la Delibera SA/25-02-2020/15, adottata nella seduta del 25 febbraio 2020, con cui il Senato Accademico, vista la proposta del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, e ritenuto il testo presentato coerente con le disposizioni previste dal Regolamento Quadro di Ateneo, ha deliberato di approvare, nelle more dell'espressione del prescritto parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale nel testo allegato alla suindicata deliberazione, dando inoltre mandato all'Area Dirigenziale Affari Generali e Legale - U.O. Programmazione, Organi e Affari istituzionali per ogni conseguente adempimento;

vista la Delibera CDA/27-02-2020/68, adottata nella seduta del 27 febbraio 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale nel testo allegato alla suindicata deliberazione, dando inoltre mandato all'Area Dirigenziale Affari Generali e Legale - U.O. Programmazione, Organi e Affari istituzionali per ogni conseguente adempimento;

ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del predetto Regolamento;

d e c r e t a

1. è emanato il *Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale* nel testo allegato al presente Decreto con entrata in vigore dello stesso a far data del presente provvedimento;

UNIVERSITÀ
DI PARMA

2. è abrogato il vigente "Regolamento *per il Funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.*

Parma,

IL RETTORE
Paolo Andrei

IL PRORETTORE VICARIO
Paolo Martelli

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale – Affari Generali e Legale	Avv. Silvana Ablondi
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Programmazione Organi e Affari Istituzionali	Dott.ssa Carla Sfamurri

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 21 E 24 DELLO STATUTO DI ATENEO

Art. 1 -- OGGETTO

1. Il presente Regolamento fornisce la disciplina di riferimento per il funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (di seguito Dipartimento) dell'Università di Parma, secondo quanto previsto dal vigente Statuto e dal Regolamento Quadro per il funzionamento dei Dipartimenti.
2. Fa parte del Dipartimento il Laboratorio di Ricerca Interdisciplinare per l'Educazione Ambientale alla Sostenibilità denominato "Centro Italiano di Ricerca e Educazione Ambientale" (CIREA), accreditato quale Centro di Eccellenza del Sistema dei Centri di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 -- AUTONOMIA DIPARTIMENTALE

1. Il Dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Al Dipartimento, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto d'Ateneo, spettano le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Al Dipartimento è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale nell'ambito delle previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010.
3. L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde, primariamente, alle esigenze della didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione.
4. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei docenti afferenti e la loro libertà di organizzare, predisporre, svolgere le attività connesse alla ricerca e al loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti.
5. Le tematiche di ricerca di pertinenza del Dipartimento sono indicate nell'allegato che è parte integrante del presente Regolamento

Art. 3 -- FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento spettano le attribuzioni previste dall'art. 21 dello Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e quelle demandate dalle norme vigenti.
2. In particolare, ad esso competono:

a) l'elaborazione del Piano Strategico Dipartimentale, delle attività di didattica, ricerca, terza missione ed internazionalizzazione coerentemente con il Piano Strategico di Ateneo;
b) la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
c) il monitoraggio sul raggiungimento degli indicatori di performance relativi ai settori scientifico--disciplinari, riferiti alle attività di ricerca, di didattica ed amministrativo--gestionali, del trasferimento delle conoscenze sul territorio e di internazionalizzazione;

d) le attività di consulenza scientifica e tecnologica svolte sulla base di contratti e convenzioni in conto terzi;
e) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
f) la diffusione del concetto di sostenibilità attraverso l'utilizzo degli apporti della didattica, della ricerca, della terza missione e dell'internazionalizzazione;
g) la presentazione di motivate proposte al Rettore riguardanti:
   - l'istituzione dei Corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole;
   - l'istituzione di Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e di Alta Formazione e Scuole di Studi Superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali, e altre attività didattiche e il relativo supporto organizzativo e logistico;
h) la gestione dell'intero processo di definizione e proposta dell'offerta formativa nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi, in coerenza con le linee di indirizzo formulate dall'Ateneo;
i) l'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio;
j) la formulazione al Rettore della proposta di chiamata dei docenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
k) l'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi con affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste, tramite le Scuole ove esistenti, dei consigli di corso di studio e dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato;
l) la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo le norme vigenti, avanzando al Rettore le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica, di terza missione e di internazionalizzazione di sua competenza;
m) la segnalazione agli uffici competenti della necessità di interventi di manutenzione dei locali assegnati al Dipartimento;
n) la cura dei locali e delle attrezzature in dotazione.

Art. 4 -- AFFERENZA DEL PERSONALE DOCENTE E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Al Dipartimento afferisce il numero di docenti previsto dall'art. 21, comma 6, dello Statuto e dall'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 240/2010. Le modalità di afferenza al Dipartimento del personale docente sono disciplinate all'art. 21, comma 7, dello Statuto. All'atto della presa di servizio presso l'Università i docenti afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata e tale afferenza è mantenuta per l'eventuale completamento di anno e per l'anno accademico successivo.
2. L'assegnazione di personale tecnico amministrativo al Dipartimento è disciplinata dall'art. 21, comma 8, dello Statuto.
3. Le competenze e le funzioni del Responsabile Amministrativo-Gestionale e dei ruoli organizzativi presenti nel Dipartimento sono definite negli atti e nei provvedimenti organizzativi dell'Ateneo.

Art. 5 -- UNITÀ

1. Il Dipartimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 21 dello Statuto, può costituire Unità corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca.
2. Le Unità rappresentano l'aggregazione di docenti caratterizzati da affinità culturali, disciplinari e scientifiche.
3. Le Unità possono essere costituite sulla base di una proposta motivata proveniente da un numero di docenti pari o non inferiore a 14 e la loro costituzione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza semplice. Il Consiglio di Dipartimento può ridefinire l'assetto delle Unità con motivata deliberazione assunta a maggioranza semplice, su proposta delle Unità interessate.
4. Ciascuna Unità può essere sciolta per autonoma decisione dei docenti aggregati nella medesima, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con successiva presa d'atto del Consiglio di Dipartimento.
5. In caso di riduzione del numero dei docenti al di sotto della soglia dei quattordici per più di un anno solare consecutivo, l'Unità si considera sciolta con successiva presa d'atto del Consiglio di Dipartimento.
6. L'afferenza a una delle Unità già costituite avviene su domanda individuale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti la medesima. Non è consentita l'afferenza contemporanea a più Unità.
7. I componenti di ciascuna Unità eleggono al loro interno un Coordinatore. I Coordinatori rimangono in carica per quattro anni solari. Le modalità di elezione del Coordinatore vengono stabilite dal Decano dell'Unità stessa.

Art. 6 -- ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono Organi del Dipartimento:

a. il Direttore
b. il Consiglio
c. la Giunta

Art. 7 -- DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione ed organizzazione.

a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici tra docenti del Dipartimento, d'intesa con i Presidenti dei Corsi di studio e secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica;
d. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi di norma entro 30 giorni utili dall'emanazione del decreto.
3. Il Direttore, inoltre:

a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
b. cura l'esecuzione delle delibere adottate;
c. tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo;
d. sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza;
e. partecipa di diritto al Consiglio della Scuola, ex art. 23 dello Statuto, ove costituita;
f. è responsabile del corretto uso dei beni mobili e delle attrezzature dipartimentali per l'attività di didattica e di ricerca;
g. fissa le linee operative relative al processo di definizione dell'offerta formativa sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e ne cura gli adempimenti relativi, d'intesa con i Presidenti dei corsi di studio e con i Coordinatori di Dottorato;
h. verifica le procedure di spesa del Dipartimento coadiuvato dal Responsabile Amministrativo--Gestionale e monitora in via sistematica la gestione del budget annuale e pluriennale del Dipartimento;
i. può nominare un responsabile scientifico per la struttura di cui all'Art. 1 comma 2 (CIREA);
j. partecipa ai processi di misurazione e valutazione della performance del personale tecnico--amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dal Piano integrato della performance di Ateneo;
k. attua gli adempimenti di competenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e dai regolamenti di Ateneo;
l. sottoscrive in qualità di Direttore del Dipartimento, in rappresentanza dell'Università, insieme al responsabile della commessa, ogni atto o contratto nell'ambito dei rapporti con terzi con le modalità e secondo i limiti previsti dallo specifico regolamento;
m. è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale tecnico--amministrativo, fatte salve le procedure previste (entro i termini perentori stabiliti), dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., e dal C.C.N.L. di comparto;
n. è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale docente, onde consentire allo stesso l'esercizio delle competenze previste (entro i termini perentori stabiliti), dall'art. 10 della legge 240/2010 e s.m.i., nonché dall'art. 19 dello Statuto;
o. cura la definizione del Piano Strategico Dipartimentale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. L'elettorato passivo è esteso ai Professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di Professori di prima fascia o di mancato raggiungimento, per due votazioni, del quorum previsto per l'elezione del Direttore.
5. L'elettorato attivo è costituito da tutti i Componenti il Consiglio di Dipartimento, convocati dal Decano del Dipartimento, vale a dire dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo, il quale nomina anche la Commissione elettorale, che presiede, e che è complessivamente composta da almeno tre e da non più di cinque componenti, con facoltà di designazione di componenti supplenti.
6. La data per la votazione è fissata, in tre giornate distinte, dal Decano del Dipartimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, o entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Direttore.

7. Per l'elezione del Direttore è richiesta:
   a. la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione;
   b. la maggioranza assoluta dei voti espressi, nella seconda votazione;
   c. la maggioranza relativa, nella terza votazione. Alla terza votazione, in caso di parità fra due o più Professori, risulta eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano anagraficamente.
8. Al termine della votazione, il Presidente della Commissione elettorale trasmette il verbale delle operazioni elettorali al Magnifico Rettore, affinché questi provveda al Decreto di nomina.
9. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni solari, non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo aver espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari alla durata di un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando si sia superata la metà della sua durata prevista.
10. Nel caso in cui il Direttore cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, le elezioni devono essere indette per lo scorcio del mandato in corso. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.
11. Il Direttore designa, fra i Professori del Dipartimento, un Vice Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, anche determinato da cessazione dalla carica. In quest'ultimo caso, ai soli fini amministrativo--contabili e fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore. In caso di impedimento e assenza del Direttore membro del Senato Accademico, partecipa alla seduta, in sostituzione, il Vice Direttore di Dipartimento.
12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di Delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento direttoriale nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.
13. Per quanto riguarda l'attività didattica il Direttore è coadiuvato dalla Commissione didattica di Dipartimento, la cui composizione è regolata dall'articolo 14 del presente regolamento. In questa attività il Direttore è altresì coadiuvato da un delegato referente per la didattica del Dipartimento.
14. Per quanto riguarda le attività connesse alla ricerca il Direttore è coadiuvato dalla Commissione Ricerca.
15. In qualità di Dirigente per la Sicurezza, si avvale della Commissione per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro dipartimentali, che lo coadiuva ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i) e protezione dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).
16. Il Direttore dovrà acquisire il parere preventivo del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nelle seguenti ipotesi:
    - predisposizione del piano triennale di interventi migliorativi in materia di sicurezza;
    - acquisto di nuove apparecchiature;
    - variazione di destinazione d'uso dei locali.
17. Per quanto riguarda l'attività di carattere amministrativo--contabile, il Direttore è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo--Gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti.

Art. 8 -- CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il Responsabile Amministrativo--Gestionale di Dipartimento che funge, salvo che sia diversamente disposto, da segretario del Consiglio; una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento, laddove gli assegnisti siano pari ad almeno cinque, e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento pari complessivamente al 10% (arrotondato per eccesso) delle componenti; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del Senato Accademico. I componenti eletti del Consiglio durano in carica quattro anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.
2. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale ed è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato, con la medesima modalità, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Il Consiglio di Dipartimento può riunirsi anche in via telematica ossia in modo che i suoi componenti possano partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, secondo quanto disposto da apposito Regolamento di Ateneo a cui si rinvia. Nelle more dell'emanazione di tale Regolamento il Consiglio di Dipartimento può riunirsi in via telematica su decisione del Direttore del Dipartimento, ed in assenza di opposizione anche di un solo componente, utilizzando la piattaforma informatica del Dipartimento che soddisfa i seguenti requisiti:

a. identificazione degli intervenuti;
b. reciproca biunivoca percezione audio/visiva tra tutti i membri
c. possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità;
d. assicurazione sulla massima riservatezza possibile delle comunicazioni
e. possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di:
    - visionare gli atti della riunione;
    - intervenire nella discussione;
    - scambiare documenti;
    - la simultaneità nell'espressione dei voti;
f. sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

La regolarità della seduta è garantita dal Direttore che, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti, specificando le tecnologie a distanza in possesso di ciascuno.

Per le modalità di convocazione, la validità della seduta e la redazione del verbale restano fermi i requisiti richiesti per l'adunanza ordinaria.

4. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce un preciso dovere di tutti i componenti che sono tenuti a giustificare la propria assenza, anche tramite mezzi informatici.
5. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile Amministrativo-Gestionale. In caso di impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo--Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro di diritto designato dal Direttore del Dipartimento.
6. In occasione della discussione su specifici argomenti, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, coloro i quali partecipino all'attività del Dipartimento, pur non

facenti parte del Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare.

7. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio medesimo, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi quorum previsti da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
8. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti dell'Organo: il computo del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza (art.18 del R.D. n. 674 del 1924). I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo ed in aspettativa vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.
9. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dal vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante delle relative sedute sono svolte dal Professore Ordinario con la minore anzianità di ruolo.
10. Il Direttore del Dipartimento, in sede di deliberazione, può indire la votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti le persone o nei casi in cui lo richieda almeno un quinto dei componenti presenti.
11. Nessun componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, ed in ogni caso secondo quanto disposto dall'art. 51 c.p.c. Il componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguardi, o che riguardi i casi previsti dall'articolo 51 c.p.c., potrà rientrare. Per quanto riguarda l'attribuzione dei compiti didattici, l'interessato può partecipare alla seduta, senza diritto di voto.

Art. 9 -- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che definisce la Missione del Dipartimento e ne delibera la programmazione e la gestione delle attività.
2. Il Consiglio esercita in modo esclusivo le seguenti funzioni:

a. predispone e approva il Piano Strategico Dipartimentale;
b. approva gli obiettivi annuali di Assicurazione di Qualità Dipartimentali
c. formula la proposta di chiamata dei docenti, con le maggioranze previste nel "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e successive modificazioni ed integrazioni.
d. delibera in merito alle richieste di afferenza dei docenti;
e. approva la proposta di Regolamento di funzionamento del Dipartimento e le eventuali successive modifiche o integrazioni;
f. definisce i criteri per la gestione delle risorse umane e l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
g. approva la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole, ove costituite;

h. approva la proposta di istituzione di nuovi Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e di Alta Formazione e Scuole di Studi Superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali e altre attività didattiche con il relativo supporto organizzativo e logistico;
i. esercita, nel contesto della programmazione didattica, le competenze previste dalla vigente normativa e dai regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione al personale docente dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a visiting professor;
j. approva la proposta di budget previsionale formulata dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile Amministrativo-Gestionale, da presentare al Rettore ai fini della redazione del bilancio unico di Ateneo previsionale;
k. approva il piano dell'offerta formativa e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sostenibilità della stessa;
l. approva la programmazione sull'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio.
m. istituisce un'apposita Commissione per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale degli studenti, in base all'Art. 37 comma 6 del Regolamento didattico di Ateneo.
n. può istituire, su proposta del Direttore, eventuali Commissioni allo scopo di garantire un più efficace funzionamento del Dipartimento, specificandone la composizione, la funzione e la durata

3. Il Consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, può delegare alla Giunta qualsiasi altra funzione. In particolare:
   a. la vigilanza, a livello di Dipartimento, sui valori degli indicatori di performance relativi ai settori scientifico-disciplinari riferiti alle attività di didattica e di ricerca, di terza missione ed internazionalizzazione ed amministrativo-gestionali;
   b. la predisposizione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
   c. l'elaborazione e l'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente in collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
   d. la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
   e. la motivata richiesta agli Organi di governo dell'Ateneo di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di competenza del Dipartimento;
   f. le proprie competenze in materia di attività svolte nell'ambito dei rapporti con terzi, con le modalità e secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento.
4. Al Consiglio di Dipartimento compete ogni altra attribuzione demandata dalla legge e dalle delibere degli Organi accademici.

Art. 10 -- GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, ed esercita funzioni propositive e deliberative.
2. Fanno parte della Giunta: il Direttore di Dipartimento, che la presiede, i coordinatori delle Unità, cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un'unità di personale tecnico--amministrativo, nonché uno tra gli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e il Responsabile Amministrativo--Gestionale, che, salvo che sia diversamente disposto, funge da segretario verbalizzante.
3. In occasione della discussione su specifici argomenti, possono essere invitati alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, nonché a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali la Giunta sia chiamata a deliberare.
4. I delegati del Direttore ed il Vice Direttore partecipano ai lavori della Giunta senza diritto di voto.
5. La Giunta dura in carica quattro anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.
6. La Giunta è convocata dal Direttore di sua iniziativa, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi componenti.
7. Di norma, la convocazione dei Componenti la Giunta avviene mediante comunicazione inviata, per posta elettronica, all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno tre giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, la Giunta può essere convocata, con la medesima modalità indicata, non meno di ventiquattro ore prima della riunione.
8. La Giunta può riunirsi anche in via telematica ossia in modo che i suoi componenti possano partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, secondo quanto disposto da apposito Regolamento di Ateneo a cui si rinvia.
   Nelle more dell'emanazione di tale Regolamento la Giunta può riunirsi in via telematica su decisione del Direttore del Dipartimento, ed in assenza di opposizione anche di un solo componente, utilizzando la piattaforma informatica del Dipartimento che soddisfa i seguenti requisiti:
   a. identificazione degli intervenuti;
   b. reciproca biunivoca percezione audio/visiva tra tutti i membri
   c. possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità;
   d. assicurazione sulla massima riservatezza possibile delle comunicazioni
   e. possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di:
      - visionare gli atti della riunione;
      - intervenire nella discussione;
      - scambiare documenti;
      - la simultaneità nell'espressione dei voti;
   f. sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

   La regolarità della seduta è garantita dal Direttore che, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti, specificando le tecnologie a distanza in possesso di ciascuno.
   Per le modalità di convocazione, la validità della seduta e la redazione del verbale restano fermi i requisiti richiesti per l'adunanza ordinaria.
9. Per la validità delle riunioni della Giunta è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti dell'Organo: il computo del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza (art.18 del R.D. n. 674 del 1924). Le votazioni avvengono secondo le stesse modalità stabilite, dal presente

Regolamento, per le votazioni del Consiglio. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Direttore.

10. Le delibere della Giunta sono comunicate al Consiglio di Dipartimento alla prima seduta utile per la presa d'atto.

Art. 11 -- COMPETENZE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

La Giunta di dipartimento, oltre a coadiuvare il Direttore di Dipartimento e ad avere funzioni propositive, esercita funzioni deliberative alla stessa delegate dal Consiglio di Dipartimento come da Art. 9 comma 3.

Art. 12 -- NORME GENERALI SULLE ELEZIONI NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO

1. Tutte le votazioni relative alle elezioni degli organi di Dipartimento previste all'articolo 6 si svolgono con voto segreto
2. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
3. In caso di parità di voti riportati, se non altrimenti specificato dalle norme di legge, prevale chi ha la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi ha la maggiore anzianità anagrafica.
4. Ogni operazione elettorale a scrutinio segreto è svolta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti del Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo; la Commissione elettorale per l'elezione del Direttore del Dipartimento è nominata dal Decano del Dipartimento.
5. Il Docente più anziano in ruolo, facente parte della Commissione, presiede le sedute; le funzioni di Segretario sono svolte dal Docente con minore anzianità di ruolo.
6. Per ogni elezione, la Commissione elettorale redige apposito verbale e lo trasmette tempestivamente agli Organi competenti.
7. La Commissione elettorale depone nell'archivio del Dipartimento copia del verbale, tutte le schede e ogni altra documentazione relativa alla votazione.
8. In caso di decadenza, di trasferimento, di dimissioni o di sopraggiunto impedimento, per più di tre mesi, di un componente eletto in qualsiasi Consesso, il Direttore del Dipartimento indice tempestivamente le elezioni per la sostituzione della componente eletta decaduta, ad eccezione di quella studentesca. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa del Direttore, le elezioni saranno indette dal Decano del Dipartimento.
9. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.

Art. 13 -- COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI--STUDENTI

b. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, istituisce la Commissione Paritetica Docenti--Studenti.
c. La Commissione ha i seguenti compiti:
a. attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità e dell'efficacia della didattica, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale e alle esigenze del sistema economico e produttivo nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b. individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
c. formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di studio.

d. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione redige una relazione secondo quanto previsto dalla normativa in tema di assicurazione della qualità e la trasmette ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, al Direttore di Dipartimento, al Coordinatore del Presidio della Qualità dipartimentale e di Ateneo e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, per la successiva trasmissione all'ANVUR.
e. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
f. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
g. La Commissione è composta da un ugual numero di Docenti e Studenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento, pari al numero di corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La componente studentesca, formata da studenti regolarmente iscritti a tali corsi di studio, è designata dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento.
h. La componente docente dura in carica per un quadriennio solare, con possibilità di rinnovo, mentre la componente studentesca viene rinnovata con cadenza biennale.
i. I componenti della Commissione dovranno ricevere idonea formazione in materia di assicurazione della qualità.
j. La Commissione è presieduta da un docente di ruolo eletto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti. Le modalità di elezione del Presidente vengono stabilite dal Decano della Commissione stessa.
k. Al fine di garantirne la terzietà, non possono fare parte della Commissione paritetica i Presidenti dei Corsi di Studio ed il Direttore di Dipartimento, oltre ai componenti dei Gruppi di Riesame.
l. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia allo Statuto e al documento "Linee Guida per il Funzionamento delle CPDS" e sue eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti.

Art. 14 -- COMMISSIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento ai sensi dell'articolo 21, comma 20, dello Statuto, istituisce una Commissione didattica di Dipartimento, con funzione di supporto al Direttore nell'espletamento delle competenze relative alla didattica del Dipartimento.
2. Alla commissione didattica compete in particolare:
a. il coordinamento dell'attività didattica dei diversi corsi di studio;
b. la proposta di programmazione sull'utilizzazione delle risorse di docenza e di supporto alla stessa al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio;
c. la proposta in materia di assegnazione al personale docente dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a visiting professor;
d. la promozione di iniziative nell'ambito delle attività didattiche, in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
3. La Commissione Didattica è composta dal delegato del Direttore alla didattica, dai Presidenti dei Consigli di Corsi di studio, sostituiti in caso di assenza dai presidenti vicari, e da un componente del servizio per la qualità della didattica designato dal Consiglio, su proposta del Responsabile Amministrativo Gestionale, che funge anche da segretario verbalizzante.
4. Il Delegato del Direttore alla didattica presiede la Commissione e relaziona sul suo operato al Direttore.

Art. 15 -- PRESIDIO DI QUALITÀ DI DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento prevede la costituzione del Presidio di Assicurazione della Qualità dipartimentale con ruolo di supporto al Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo nell'ambito della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione e dell'internazionalizzazione
2. Il Presidio della Qualità di Dipartimento è composto da personale in grado di garantire le necessarie competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di Assicurazione della Qualità;
3. E' composto da almeno tre docenti con competenze, adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate in organismi preposti all'Assicurazione della Qualità, di cui almeno un componente in rappresentanza di ognuna delle tre Aree scientifiche (03, 04 e 05), da almeno una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni legate all'assicurazione della qualità e da almeno uno studente individuato dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Dipartimento. I Componenti del Presidio della Qualità di Dipartimento, proposti dal Direttore, sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, sentiti gli interessati. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidio della qualità di Dipartimento può dividersi in sottogruppi, organizzati per materia, che riferiranno delle attività svolte durante gli incontri collegiali.
4. Il Presidio elegge al suo interno il Coordinatore. Le modalità di elezione del Coordinatore vengono stabilite dal Decano del Presidio stesso.
5. Il Presidio della Qualità di Dipartimento rimane in carica per un quadriennio solare.
6. Al Presidio della Qualità di Dipartimento sono attribuite le competenze definite nel documento "Architettura del sistema di Assicurazione della Qualità".
7. Le attività del Presidio della Qualità di Dipartimento sono definite nel documento "Linee Guida per il Funzionamento del Presidio di Qualità di Dipartimento".

Art. 16 -- NORMA FINALE

1. 1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni d'Ateneo.
2. Il Presidio di Qualità Dipartimentale e le Commissioni di Dipartimento attualmente in carica decadono all'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della Commissione Didattica e della Commissione Paritetica Docenti e Studenti (CPDS). La CPDS rimane in carica fino alla scadenza fissata dal precedente regolamento e viene rinnovata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ALLEGATO COME DA ART. 2 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 21, COMMI 1 E 2 DELLO DELLO STATUTO DI ATENEO

Tematiche di ricerca

Le diverse componenti delle Scienze Chimiche, Biologiche, Biomediche, Geologiche, Agrarie e Economico--Statistiche si presentano già come fortemente vocate ad integrarsi nel tessuto sociale e produttivo in cui è collocato l'Ateneo. Esse aggregano eccellenze sia nella ricerca di base che applicata.
La sostenibilità è una tematica trasversale alle diverse aree di ricerca del Dipartimento che si propone come supporto per lo sviluppo del territorio.
Ambiti scientifici e tecnologici: scienze supramolecolari, materiali innovativi, chimica dello stato solido, nuove tecnologie sostenibili, *green--chemistry*, sensori e biosensori, nanotecnologie, sviluppo di farmaci e metodi diagnostici e terapeutici, biotecnologie, biologia a livello di molecole, organismi e sistemi, microbiologia, evoluzione delle popolazioni, genomica e epigenomica, ecologia ed etologia, genetica e genetica agraria, economia ambientale, metodologie per lo studio dei materiali, per la proteomica e la metabolomica, per la valutazione della qualità e sicurezza alimentare, metodologie analitiche per la valutazione della qualità e sicurezza alimentare, scienze dell'ambiente e dei beni culturali, cambiamenti climatici ed ambientali, evoluzione degli ambienti geologici e del territorio, risorse idriche, esplorazione del sottosuolo, geo-materiali, reperti archeologici, strumenti e metodologie per la valutazione dei rischi per l'ambiente e per la salute.